

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1968

Semplificazione delle procedure catastali

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le molteplici utilità del nuovo catasto italiano, dei terreni ed edilizio urbano (completamente in conservazione il primo dal 1956 ed il secondo dal 1962 e per il territorio di Trieste dal 1966), che dal settore tributario si estendono fino a soddisfare tutta una gamma crescente di esigenze civili in virtù delle caratteristiche peculiari dell'istituto.

Tali caratteristiche possono riassumersi, in sintesi, nella completezza della inventariazione generale del patrimonio immobiliare della nazione e nella perequazione della base impositiva per l'applicazione delle varie imposte afferenti, in modo specifico, la proprietà immobiliare.

Basta ricordare che tale inventariazione è ordinata con triplice riferimento:

ai possessori — distinti con i dati anagrafici — con la indicazione dei relativi titoli del possesso;

allo stato fisico dei possessi, identificato dalle caratteristiche ubicazionali, geo-

metriche, di consistenza (in base a determinati parametri), e di destinazione;

alle condizioni reddituali dei possessi stessi, determinate con carattere di media, ordinarità e continuità, riassunte negli elementi estimali (dati di classamento e redditi catastali).

Tale ordinamento per sua natura non è statico, ma segue con cronologia — conservandone la storia nelle scritture censuarie — ogni mutazione che avviene nei riguardi sia dei possessori che dello stato fisico e delle caratteristiche estimali dei possessi.

La finalità si consegue con la cosiddetta « conservazione » dell'istituto catastale, operazione complessa e molto impegnativa in quanto intesa a consacrare negli atti censuari i vari aspetti conseguenti alla dinamica delle predette mutazioni, che con accelerata frequenza si susseguono nel settore della proprietà immobiliare sia rustica che urbana.

Sugli aspetti funzionali della conservazione non sono infrequenti le doglianze che da varie parti vengono prospettate, talune con maggior insistenza, e che postulano esigenze di snellezza e di semplificazione nelle procedure onde pervenire con rapidità alla registrazione negli atti censuari delle accennate mutazioni.

Le principali doglianze che vengono mosse alla funzionalità del catasto, specie da parte dei cittadini contribuenti, possono così puntualizzarsi:

1) lentezza negli aggiornamenti delle intestazioni censuarie derivanti dai trasferimenti immobiliari (ritardo nell'esecuzione delle volture);

2) parziale divario tra lo stato di fatto e le corrispondenti scritture censuarie (variazioni nello stato e nei redditi non introdotte negli atti);

3) scarsa rispondenza della mappa — specie di quella parte riguardante i centri urbani — alla realtà topografica attuale.

Viene, inoltre, lamentata da più parti la sperequazione dei redditi catastali (tuttora ancorati a tariffe d'estimo determinate in base ai costi ed ai ricavi del triennio 1937-1939), rispetto alla attuale realtà economica.

Rimanendo nella sfera della funzionalità dell'istituto catastale, cui si riferiscono gli accennati tre ordini di motivi di doglianze, deve rilevarsi che essi appaiono validi, in genere, limitatamente a determinate situazioni territoriali, in parte derivanti dall'invecchiamento degli atti. Tuttavia non può sottacersi che la dinamica economica del dopoguerra, nell'incrementare, da un lato, i passaggi di proprietà (il cui numero tende a raggiungere i 2 milioni di volture all'anno), e dall'altro le variazioni nello stato delle colture e la costruzione di opere pubbliche, di fabbricati civili e industriali, ecc., ha posto l'Amministrazione catastale — che nel frattempo era stata costretta a concentrare le proprie forze per ultimare il nuovo catasto terreni (dal 1945 al 1956) e a procedere alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano (dal 1945 al 1961) — di fronte ad una situazione di evidente sproporzione

tra il volume degli accertamenti, dei rilevamenti e delle registrazioni negli atti derivanti dalla medesima dinamica economica e le forze e i mezzi disponibili per fronteggiare il lavoro.

D'altro canto le procedure catastali vigenti, regolate da norme legislative risalenti ad epoca lontana, si appalesano — ora che devono applicarsi in misura massiccia — viscosi e ritardatrici, il che rende ancora più pesante l'aggiornamento degli atti censuari.

L'Amministrazione catastale, conscia della necessità sempre più evidente di un esteso aggiornamento e soprattutto di un ammodernamento del catasto, anche e principalmente ai fini di un pieno e rispondente inserimento dello strumento nei lineamenti della riforma tributaria, ha provveduto ad individuare quali parti delle strutture e delle procedure catastali non sono più rispondenti alle attuali esigenze, e vanno quindi sostituite o snellite.

Ed a conclusione degli studi svolti è emersa chiara la esigenza di perseguire, mercè appositi adeguati provvedimenti, due distinti obiettivi:

1) nuove strutture e procedure che consentano il rapido aggiornamento delle scritture censuarie;

2) maggiore flessibilità nei riguardi dei redditi imponibili catastali.

Talchè verrebbero anche soddisfatte le esigenze che hanno dato luogo al complesso delle doglianze anzi accennate nei riguardi dell'istituto catastale.

Col raggiungimento di detti obiettivi si otterrebbe, infine, il preminente risultato di un ammodernamento e aggiornamento del sistema catastale, esplicitamente postulato nel programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685 (cap. XXIII, paragrafo 238, lettera e sub c).

Il presente disegno di legge rappresenta un primo passo sulla via dell'ammodernamento del catasto essendo ispirato al concetto di creare nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica e di snellire le

procedure catastali, abbreviandone l'iter, mercè l'eliminazione delle cause che possono produrre inceppo e la collaborazione attiva che, sotto forma di adempimenti sussidiari, verrebbe richiesta ai pubblici ufficiali roganti ed agli operatori economici del settore dell'edilizia.

Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti, di spiccato carattere fiscale, volti a conferire ai redditi immobiliari, accertati catastalmente, quella flessibilità auspicata per una migliore aderenza ad una realtà economica in continuo divenire, e ormai lontana dagli schemi di staticità del settore immobiliare dell'anteguerra, la loro emanazione dovrà rientrare — per unità d'indirizzo in materia fiscale — nel contesto della riforma tributaria.

Il presente disegno di legge prevede:

a) la sostituzione degli atti catastali vigenti con nuovi atti idonei all'elaborazione meccanografica (art. 1);

ed investe, poi, le procedure relative:

b) alle volture (artt. da 2 a 7);

c) all'aggiornamento della mappa urbana (art. 8);

d) alle verificazioni ordinarie e straordinarie d'ufficio (artt. 10 e 11);

e) alle formalità relative all'annotazione di riserva (art. 12);

f) al rilascio delle certificazioni catastali (art. 13).

Prevede, infine, oltre ad un aggiornamento delle pene pecuniarie stabilite per le infrazioni (art. 9):

g) norme intese a consentire adeguate e più proficue prestazioni di lavoro a cottimo, nonchè l'esecuzione di lavori in appalto (artt. 14 e 15).

Naturalmente, per l'attuazione delle nuove norme è prevista (art. 16) l'emanazione di successive « istruzioni ministeriali » sotto forma di decreto del Ministro per le finanze.

Il provvedimento introduce una serie di innovazioni, delle quali si fa cenno di seguito.

Per quanto riguarda la lettera a) l'innovazione concerne il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti catastali che andrebbero sostituiti integralmente per renderli idonei all'elaborazione meccanografica. Ciò è condizione indispensabile per addivenire alla auspicata meccanizzazione della conservazione del Catasto (già in avanzato corso di studio), e consentirebbe intanto il rapido rilascio delle certificazioni catastali con i moderni mezzi di riproduzione foto-eliografici e simili.

Per quanto riguarda la lettera b) le innovazioni riflettono, sostanzialmente, tre aspetti:

1) presentazione della « domanda di voltura » e dei documenti che la corredano *direttamente* all'Ufficio tecnico erariale;

2) approvazione preventiva del tipo di frazionamento;

3) compilazione delle « note di voltura » affidata ai notai ed altri pubblici ufficiali roganti, ecc.

Con ciò, mentre verrebbe eliminato il ritardo, spesso sensibile (a volte notevole), col quale l'Ufficio tecnico erariale riceve la domanda di voltura, si consentirebbe un diretto contatto tra il richiedente la voltura e l'Ufficio tecnico erariale medesimo a breve termine dalla stipulazione, con piena possibilità di ogni regolamentazione contestuale. Inoltre, la compilazione della « nota di voltura » da parte del richiedente la voltura stessa e la preventiva approvazione del tipo di frazionamento consentono l'esecuzione quasi immediata della registrazione delle mutazioni dei possessi, e quindi l'aggiornamento spedito del ruolo annuale di riscossione che rappresenta una delle esigenze più sentite dai cittadini interessati.

Circa il nuovo onere per i notai, basterà tener presente che essi già compilano la « nota di trascrizione » avente effetti più rilevanti della voltura catastale e di maggiore complessità. Peraltro tale compilazione verrebbe semplificata mercè apposito modello a stampa, mentre l'Amministrazione — nel quadro delle pubbliche relazioni in materia catastale — porrebbe a disposizione

degli interessati un apposito reparto, con tecnici specialisti, per ogni utile chiarimento e risoluzione di quesiti.

D'altra parte il Consiglio nazionale del notariato, massimo organo rappresentativo della categoria, in occasione di contatti con l'Amministrazione catastale non ha sollevato obiezioni di fondo alla eventuale istituzione di una tale formalità della quale si è riconosciuta la indubbia utilità per conseguire speditezza nell'esecuzione delle volture catastali.

Per quanto riguarda la lettera c) l'innovazione concerne l'obbligo, per il possessore del terreno su cui si edificano nuove costruzioni, di presentare apposito « tipo mappale » per l'introduzione in mappa della variazione. La formalità, mentre comporta un onere assai limitato per il possessore, che già dispone delle planimetrie esecutive della costruzione, rende possibile un aggiornamento continuo e veramente proficuo della mappa urbana, senza che l'Amministrazione catastale sia tenuta a tener dietro con rilevamenti continui ed onerosi, previe ricorrenti ricognizioni del territorio comunale, alle variazioni da introdurre in mappa per effetto di iniziative del privato possessore.

In definitiva la formalità finirebbe per tornare a vantaggio del possessore stesso in quanto verrebbe ad eliminarsi la lamentata non corrispondenza fra mappa e stato di fatto.

Per quanto riguarda la lettera d) l'innovazione concerne la sostituzione dell'istituto della « notificazione » personale degli avvisi di accertamento delle variazioni catastali con quello della « pubblicazione » presso il Comune. Il nuovo sistema, rapido e snello, ha già trovato ampia applicazione in sede di formazione del nuovo catasto dei terreni.

Per quanto riguarda la lettera e) e cioè l'annotazione di riserva, trattasi di una formalità, già esistente, ma priva, in sostanza,

di quell'efficacia per la quale fu introdotta nella legislazione catastale, stante la vigente procedura per l'introduzione negli atti. Infatti, essa, attualmente, non segue l'iter della particella gravata — come invece prevede la nuova norma — per cui, una volta che tale particella sia passata ad altra ditta, l'annotazione di riserva non emerge nè dalla visura della partita corrispondente alla nuova ditta, nè da un certificato d'attualità, ma soltanto da un certificato storico. La norma proposta prevede, inoltre, un perfezionamento della formalità, dettando le modalità per richiederne la cancellazione.

Per quanto riguarda la lettera f) e cioè le certificazioni catastali, verrebbe accolta una richiesta più volte avanzata, anche tramite la stampa, di consentire il ritiro delle certificazioni, in ogni caso, presso l'Ufficio tecnico erariale, sempre che il richiedente ne faccia domanda all'atto della richiesta, potendo verificarsi il caso in cui il richiedente stesso (specie se non residente nel capoluogo della provincia) trovi più conveniente di ritirare le certificazioni presso l'Ufficio registro del proprio distretto.

Il disegno di legge prevede poi l'innovazione della spedizione per posta, al richiedente che lo desidera, delle certificazioni catastali in parola.

Per quanto riguarda, infine, la lettera g) (cottimi ed appalti) trattasi di norme puramente strumentali, che si ravvisano indispensabili per consentire all'Amministrazione catastale di affrontare, in modo adeguato, i compiti gravosi per dar corso allo aggiornamento ed all'ammodernamento degli atti catastali.

* * *

Il presente disegno di legge, decaduto per la fine della quarta legislatura, viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato al Senato nella seduta del 19 dicembre 1967.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Atti del catasto terreni
e del catasto edilizio urbano)*

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.

Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

*(Voltura dei beni
iscritti nel catasto terreni)*

Agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

*(Domande di voltura dei beni
iscritti nel catasto terreni)*

L'articolo 55 è modificato come segue:

« Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la dit-

ta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale è rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziari o della denuncia di successione, nonchè del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;

b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;

e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:

c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;

d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domande di voltura dipendenti da successioni.

Il documento di cui alla lettera *a*) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonchè gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.

Per il documento di cui alla lettera *b*) valgono le norme del seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera *d*), l'Ufficio tecnico erariale:

— fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;

— notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato ».

Art. 4.

*(Obblighi dei notai e pubblici ufficiali
ai fini delle volture)*

L'articolo 56 è modificato come segue:

« I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonchè, se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera *c*) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche di tipo di cui al seguente articolo 57.

Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma ».

Art. 5.

(Tipo di frazionamento)

L'articolo 57 è modificato come segue:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa.

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purchè posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso;

b) denunce di successione, purchè presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata ».

Art. 6.

(Perfezionamento delle domande di voltura)

L'articolo 57-bis è modificato come segue:

« Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di

30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.

Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non viene fornito quanto è stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiante le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

Qualora, però, alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarità di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato è soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60.

Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformità, eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo già esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto.

Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividenti di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali

che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto ».

Art. 7.

*(Volture dei beni iscritti
nel catasto edilizio urbano)*

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

Art. 8.

*(Cambiamento nello stato dei terreni
in dipendenza di costruzioni
di fabbricati urbani)*

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati o le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che dalla dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

Art. 9.

*(Pene pecuniarie per inosservanza
alle leggi sui catasti)*

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli Uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

Art. 10. violazioni

(Verificazioni in interi comuni)

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla Commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.

Nessun'altra formalità nei confronti dei possessori è prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

Resta fermo, però, l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dal-

l'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 11.

*(Accesso alle proprietà immobiliari
per le verificazioni)*

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è modificato come segue:

« I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle Commissioni censuarie, purchè muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 ».

Art. 12.

*(Formalità relative all'annotazione
di riserva)*

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.

L'annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate.

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva.

Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle Commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 13.

(Rilascio delle certificazioni catastali)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.

È data facoltà a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.

È altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16.

Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

Art. 14.

*(Prestazioni straordinarie a cottimo
per la conservazione dei catasti)*

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 15.

*(Esecuzione in appalto di lavori
per la conservazione dei catasti)*

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verifica, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

Art. 16.

*(Istruzioni per l'attuazione
della presente legge e abolizione
delle norme in contrasto con essa)*

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro delle finanze.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.